

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BANFI, CODIGNOLA, VIGNOLA, ZUCCALA', FORMICA, ARNONE e DINDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1969

Norme sulla cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge sulla cittadinanza è quasi sessantenne essendo stata approvata nel 1912; essa, che tra l'altro ci ricorda nomi famosi di grandi giuristi, quali Vittorio Scialoja, estensore del progetto iniziale, e Vittorio Polacco, relatore della legge, è stata approvata in un momento culminante dello sviluppo dell'emigrazione dei cittadini italiani, diretti prevalentemente in zona oltre Oceano e soliti rientrare in Patria dopo un lungo periodo di assenza o non rientrarvi più.

Questa legge era fondata su alcuni principi generali, che pare utile qui ricordare, proprio per vedere quale evoluzione ha subito la situazione generale del Paese, evoluzione che deve consigliare nell'elaborare una nuova legge. Il primo dei principi sui quali era fondata la legge del 1912 era la prevalenza dello *ius sanguinis* sullo *ius soli*, per cui la cittadinanza italiana permaneva nel cittadino emigrante, ancorchè questi avesse preso stabile dimora nello Stato di emigrazione e questo Stato gli avesse conferito, senza concorso di sua volontà, la cittadinanza locale, principio questo che si estendeva, in forza dell'articolo 7, ai figli degli emigranti nati all'estero e considerati di tale Stato come cittadini per nascita.

Un secondo principio era stato la notevole libertà di naturalizzazione riconosciuta al cittadino.

Un terzo principio fu quello di facilitare il riacquisto della cittadinanza italiana a favore dello straniero ex cittadino, stabilendo che, ricorrendo determinate condizioni, tale riacquisto è automatico.

Un quarto principio fu quello di mantenere l'unità della famiglia anche sotto il principio della cittadinanza.

Un quinto principio fu quello della irrilevanza della doppia o plurima cittadinanza; per lo Stato italiano, a tutti gli effetti, rimaneva rilevante soltanto la cittadinanza attribuita dal proprio ordinamento.

Ben presto questa legge mise in evidenza numerosi difetti che possono essere riassunti col Cansacchi, nei seguenti termini: eccessivo attaccamento alla cittadinanza italiana; deprecabili conseguenze dell'automatismo nell'acquisto o nel riacquisto della cittadinanza italiana, difetti del troppo rigido principio della perdita della cittadinanza della donna all'atto del matrimonio con uno straniero; inconvenienti derivanti dall'irrilevanza della plurima cittadinanza e specialmente della prevalenza data alla cittadinanza italiana rispetto alla cittadi

nanza straniera, anche in casi in cui questa ultima avrebbe dovuto, invece, essere preferita.

Basterà a quest'ultimo riguardo ricordare che, sotto la pressione dei rimpatriati, si era instaurata una pratica in forza alla quale il Ministro degli affari esteri, rilasciava una dichiarazione, attestante che l'articolo 9 n. 3) della legge del 1912 non si applica all'interessato che ne faccia domanda; dichiarazione di cui viene data comunicazione all'Ambasciata degli Stati Uniti onde evitare che al riacquisto della cittadinanza italiana corrisponda la perdita di quella statunitense.

La legge del 1912 ha in complesso dato buona prova ma non ha resistito, nè poteva resistere, all'usura del tempo e degli avvenimenti. Già la prima guerra mondiale aveva reso necessarie alcune norme straordinarie in materia di cittadinanza, anche in relazione alle annessioni territoriali.

Il fascismo volle introdurre norme punitive per chi non era d'accordo con il regime e si comminò proprio la perdita della cittadinanza per gli antifascisti militanti e costretti all'emigrazione. Il fascismo aveva proposto una riforma, quella del 1930, il cui contenuto corrispondeva ai principi nazionalisti del tempo concretati nello *slogan* « Oggi più che mai occorre difendere la cittadinanza, perchè si perda nel minor numero dei casi possibili, perchè si acquisti nel maggior numero dei casi consentiti ». Così il senatore Baccelli si esprimeva nella sua relazione e in questo spirito rientrava la distinzione tra cittadinanza piena, o normale, e piccola, o ridotta, con esclusione dei diritti politici, cosa che contrasta con ogni principio di diritto.

Il disegno di legge Rocco del 1930 si arenò proprio di fronte al grave dissenso determinatosi nella commissione ove Amedeo Giannini sostenne che non si va alla ricerca di cittadini come alla caccia di farfalle, e che il numero dei cittadini non è tutto, e che la cittadinanza è un onore non un favore.

Passarono i decenni, si ammassarono le proposte di modifiche parziali e totali delle disposizioni sulla cittadinanza e finalmente nel 1960 il Governo della Repubblica

presentò un disegno di legge contenente « Norme sulla cittadinanza » (disegno di legge n. 991 della III legislatura), decaduto per fine legislatura.

Onorevoli colleghi; è necessario avere le idee chiare su alcuni principi fondamentali cui deve ispirarsi la legge sulla cittadinanza nella presente situazione ed in quella prevedibile per un certo numero di anni avvenire. In primo luogo devesi considerare che la cittadinanza di un dato Paese, se pur conserva grande importanza, non ha più quel carattere sacro che le avevano attribuito i nostri nonni. Si parla sempre più frequentemente di enti sovranazionali, di cittadinanze europee, di passaporti CECA, di piccola e grande Europa, eccetera.

In secondo luogo l'emigrazione italiana ha, in larga misura, cambiato il suo aspetto, sia perchè essa ha sensibilmente cambiato destinazione, sia perchè le condizioni dei trasporti sono totalmente mutate facilitando gli spostamenti e sempre sarà facile per l'emigrato il tornare periodicamente in Patria mantenendo con essa legami sentimentali ed economici.

In terzo luogo la mobilità della mano d'opera nell'ambito europeo si è grandemente accentuata e così il trasferimento di lavoratori da questo a quello Stato secondo le esigenze del lavoro e il livello delle retribuzioni, onde l'emigrazione cosiddetta stabile va diminuendo.

In quarto luogo i viaggi di cittadini all'estero e degli stranieri in Italia si fanno sempre più frequenti, il che crea sempre maggiori occasioni non soltanto di scambi commerciali ma anche sentimentali. Fino al 1945 il caso di una straniera che sposava un italiano o di una italiana che sposava uno straniero era piuttosto raro; oggi ciò avviene con sempre maggiore frequenza.

In quinto luogo si è andato accentuando, anche come conseguenza delle molte guerre e rivoluzioni, il fenomeno, grave sotto ogni punto di vista, dell'apolidia.

In sesto luogo dobbiamo constatare con soddisfazione che il livello medio di istruzione del cittadino italiano va migliorando, e che, malgrado la grave deficienza, la stampa si diffonde e con essa la possibilità di

informazione anche delle norme sulla cittadinanza, la cui ignoranza ha sempre determinato il crearsi di situazioni non volute dagli interessati; queste considerazioni consentono, di poter fissare alcuni principi generali ai quali debbono uniformarsi le norme sulla cittadinanza, ed i caratteri a cui queste norme debbono uniformarsi sono i seguenti: 1) devesi accentuare la conformità del nostro diritto positivo sulla cittadinanza ai principi oggi vigenti in materia nell'ordinamento internazionale; 2) devesi instaurare il massimo rispetto della libertà individuale compatibilmente con gli interessi generali, con l'eliminazione, quindi, nel maggior numero di casi possibili, delle forme di automatismo costituenti in materia il campo ideale dell'irresponsabilità ed il terreno propizio per le frodi alle leggi; 3) occorre evitare anche che la manifestazione della volontà sia fatta derivare da presunzioni; non si può presumere la presenza o l'esclusione di determinate volontà dirette a costituire o a far cessare il vincolo della cittadinanza.

Altro criterio da tener presente è quello sancito dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata a Parigi il 10 dicembre 1948, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite; *Tout individu a droit à une nationalité: nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer nationalité.*

Ed ancora, occorre condannare il fenomeno sempre più esteso della apolidia e favorire l'acquisto della cittadinanza per tutti coloro che abbiano stabilmente scelto di risiedere nel nostro Paese apportandovi il loro contributo di lavoro.

D'altra parte, pur tenendo fermo il principio dell'unità della famiglia, non si deve prestare ossequio fino al sacrificio completo della personalità individuale del coniuge e del figlio, specie se maggiorenne o emancipato, per cui nei casi di mutamento di cit-

tadinanza del marito o del genitore è necessario tenere nel maggior conto la libera determinazione della volontà del singolo ai fini dell'acquisto o meno della cittadinanza.

E così per il riacquisto della cittadinanza è necessario bandire ogni automatismo richiedendosi un esplicito atto di volontà in aggiunta all'elemento per nulla concludente della residenza che può essere dovuta ai più svariati motivi e non a quello del rientro nella comunità nazionale per appartenervi permanentemente.

È necessario altresì limitare, quando non sia possibile eliminare, ogni possibile atto discrezionale dello Stato che dia o neghi la cittadinanza per motivi politici, e ciò in relazione al disposto dell'articolo 22 della Costituzione per il quale « nessuno può essere privato per motivi politici... della cittadinanza ».

Altro principio di carattere generale è quello di determinare quanto più possibile situazioni chiare per il cittadino e per lo Stato. Non si può eliminare del tutto il principio della cittadinanza doppia o plurima, ma occorre, sempre nel pieno rispetto della volontà dell'individuo, creare condizioni che gli consentano, sì, una libera scelta, ma che lo costringano a scegliere nel maggior numero dei casi possibili; tali condizioni devono consistere in atti positivi di manifestazioni della volontà. Occorre evitare in linea generale, che conseguenze giuridiche in ordine alla cittadinanza derivino da semplici comportamenti negativi del cittadino e dello straniero. Questi sono in linea di massima, i criteri ai quali è ispirato il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame. Non si tratta di rivoluzionare la vecchia legge del 1912 ma di rinnovarla per adeguarla alle nuove condizioni della società nazionale e internazionale.

Il disegno di legge in esame sostanzialmente risponde ai criteri che sono stati sopra enunciati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È cittadino per nascita:

- 1) il figlio di padre cittadino;
- 2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene.
- 3) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova contraria nato nel territorio della Repubblica.

Art. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro l'anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai figli la cui paternità consti in uno dei modi indicati dall'articolo 279 del codice civile.

Art. 3.

Lo straniero, del quale il padre o la madre o l'avo paterno sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica, diviene cittadino:

1) se presta effettivo servizio militare nelle Forze armate italiane o assume un pubblico impiego dello Stato;

2) se, compiuto il ventunesimo anno, risiede nel territorio della Repubblica e dichiara entro il ventiduesimo anno di volere acquistare la cittadinanza italiana.

Art. 4.

La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

1) allo straniero, del quale il padre o la madre sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni;

2) allo straniero che ha prestato servizio per cinque anni alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico anche all'estero;

3) allo straniero che risiede da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;

4) allo straniero che risiede da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e ha contratto matrimonio con una cittadina italiana;

5) alla straniera che, avendo sposato all'estero un cittadino italiano di cui non ha acquistato la cittadinanza a norma del primo comma dell'articolo 10, risiede da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

6) allo straniero che è stato adottato da un cittadino italiano e risiede nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione;

7) allo straniero che è stato affiliato da un cittadino italiano o risiede nel territorio della Repubblica da almeno sette anni suc-

cessivamente alla affiliazione e purchè l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta;

8) allo straniero che ha reso eminenti servizi all'Italia.

La cittadinanza può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle donne maritate salvo che siano legalmente separate e salva l'ipotesi di cui al n. 5).

Art. 5.

Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le altre leggi dello Stato.

Il decreto di concessione della cittadinanza può essere revocato se la persona cui si riferisce svolga attività incompatibili con i doveri di fedeltà alla Repubblica e alle sue istituzioni.

Incorrono nella perdita della cittadinanza coloro che l'abbiano acquistata o riacquistata in applicazione delle leggi speciali, qualora svolgano attività indicate al comma precedente.

La revoca del decreto e la perdita della cittadinanza, di cui al secondo e terzo comma, sono pronunciate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 6.

Perde la cittadinanza:

1) chi acquista volontariamente la cittadinanza di uno Stato straniero e risiede all'estero o vi stabilisce la residenza;

2) chi, avendo acquistato una cittadinanza straniera senza concorso della sua

volontà, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e risiede all'estero o vi stabilisce la residenza.

Perde la cittadinanza chi, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da un Governo estero o da un ente pubblico straniero o da un ente internazionale, al quale l'Italia non partecipa, ovvero essendo entrato al servizio militare di un Stato estero, vi persiste nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare entro un termine fissato. La perdita della cittadinanza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, e può essere dichiarata anche in mancanza d'intimazione, ove l'impiego, la carica o il servizio militare non sia stato abbandonato malgrado l'esistenza dello stato di guerra tra l'Italia e lo Stato straniero.

Art. 7.

Salvo speciali disposizioni contenute in trattati internazionali, il cittadino italiano, nato e residente in uno Stato estero dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana fino al raggiungimento della maggiore età.

Egli perderà la cittadinanza italiana ove, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, non si verifichi una delle seguenti circostanze:

1) abbia dichiarato all'Ufficio consolare del luogo di residenza di voler conservare la cittadinanza italiana;

2) abbia stabilito in territorio italiano la sua residenza;

3) presti servizio militare nelle Forze armate italiane;

4) abbia assunto un impiego alle dipendenze dello Stato italiano o di altro ente pubblico italiano.

Art. 8.

La perdita della cittadinanza nei casi previsti dall'articolo 6, primo comma, e dall'articolo 7 non ha effetto per la durata dello stato di guerra nei confronti di coloro che, essendo soggetti agli obblighi del servizio militare, hanno acquistato una cittadinanza straniera o rinunciato a quella italiana durante lo stato di guerra.

Art. 9.

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

1) se presta effettivo servizio militare nelle Forze armate italiane o assume un pubblico impiego nello Stato italiano.

2) se dichiara di rinunciare alla cittadinanza straniera, acquistata ai sensi del primo comma dell'articolo 6 ovvero ai sensi dell'articolo 7, ed ha stabilito o stabilisce entro un anno la residenza nel territorio della Repubblica;

3) se, avendo stabilito la residenza nel territorio della Repubblica da almeno 2 anni, prova di avere abbandonato l'impiego o la carica conferiti da un Governo estero o da un ente internazionale al quale l'Italia non partecipa, o il servizio militare prestato alle dipendenze di uno Stato estero, dopo aver accettato l'impiego o la carica o prestato il servizio militare nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare entro il termine fissato così come previsto dall'articolo 6.

Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi, giusta l'ultimo comma dell'articolo 6, abbia esercitato un'attività civile e militare alle dipendenze di uno Stato straniero in guerra con l'Italia.

Nei casi indicati ai nn. 2) e 3) è inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisce. Tale facoltà può esercitarsi con decreto del Ministro dell'interno, per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato, entro il termine di un anno

dal compimento delle condizioni stabilite dai detti numeri.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza, senza stabilire la residenza nel territorio della Repubblica:

a) in favore di chi, avendo da oltre un anno abbandonato la residenza nello Stato al quale apparteneva per trasferirla in altro Stato estero del quale non ha assunto la cittadinanza, ne fa domanda;

b) in favore di chi, essendo stato nei suoi confronti annullato o revocato per qualsiasi motivo l'acquisto della cittadinanza straniera, ne fa domanda.

Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma precedente il riacquisto è subordinato all'autorizzazione del Governo da concedersi con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 10.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La donna straniera che contrae matrimonio nello Stato al quale appartiene con un cittadino ivi residente acquista la cittadinanza italiana semprechè non dichiari, entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, di voler conservare la propria cittadinanza, se la legge dello Stato lo consente.

La donna straniera che ha acquistato la cittadinanza italiana, a norma del comma precedente, la conserva anche in caso, di scioglimento del matrimonio, salvo che, ritenendo o trasferendo all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempre che acquisti col matrimonio quella del marito o già la possieda, e non dichiari, entro un anno dalla celebrazione del matrimonio di voler conservare la cittadinanza italiana. In caso di scioglimento del matrimonio o di separazione personale essa riacquista la cittadinanza italiana, se dichiara di volerla riacquistare.

La donna divenuta straniera a norma del comma precedente, qualora essa od il marito abbiano perduto la cittadinanza stra-

niera, riacquista quella italiana facendone dichiarazione, anche se abbia acquistato, senza concorso della propria volontà, la cittadinanza di un terzo Stato.

Art. 11.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie che abbia comune con lui la residenza nel territorio della Repubblica acquista la cittadinanza italiana, semprechè entro un anno non dichiari di voler conservare una cittadinanza straniera. Negli altri casi la moglie diventa cittadina qualora dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla moglie legalmente separata.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che ha comune con lui la residenza all'estero ed ha acquistato la cittadinanza del marito senza concorso della volontà propria, perde la cittadinanza italiana, se dichiara di rinunciarvi.

La moglie, che abbia perduto la cittadinanza italiana a norma del comma precedente, può acquistarla secondo le disposizioni dell'articolo 10.

Art. 12.

Il figlio minore non emancipato di chi acquista o recupera la cittadinanza diviene cittadino, salvo che, risiedendo nello Stato al quale appartiene, ne conservi la cittadinanza. Tuttavia può, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana, qualora abbia conservato o riacquistato la cittadinanza di origine e risieda all'estero.

Eccettuata l'ipotesi prevista nell'articolo 8, il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza diviene straniero, qualora abbia comune la residenza col genitore che esercita la patria potestà e i diritti da essa derivanti e acquisti la cittadinanza di uno Stato straniero. Sono applicabili nei

suoi confronti le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al figlio sul quale la patria potestà e i diritti da essa derivanti sono esercitati dalla madre, salvo che questa muti la cittadinanza per effetto del passaggio a nuove nozze.

Il figlio minore non emancipato di donna cittadina, la quale dopo lo scoglimento del matrimonio eserciti su di lui la patria potestà, diventa cittadino, ma può dichiarare, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, di rinunciare alla cittadinanza italiana purchè abbia la cittadinanza straniera del padre e risieda all'estero.

Art. 13.

Salvo quanto è previsto negli articoli 10 e 11 l'acquisto, il riacquisto o la perdita della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

I decreti del Presidente della Repubblica, previsti dall'articolo 4, numeri dall'1) al 7) e quelli del Ministro dell'interno previsti dall'articolo 9, lettere *a)* e *b)* e le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana previste dall'articolo 6, n. 2), e dall'articolo 9, primo comma, della presente legge sono soggetti alle tasse stabilite per gli analoghi atti elencati ai numeri da 1 a 3 della tabella, allegato A, del testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e successive modifiche ed aggiunte; la tassazione è regolata dalle note, in quanto applicabili, riportate a margine dei citati numeri 1) e 3) della tabella sopraindicata.

Art. 14.

Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento previsti dalla presente legge possono essere fatte all'ufficiale dello stato civile del Comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria resi-

denza, o ad un agente diplomatico o consolare all'estero, ovvero agli altri pubblici ufficiali a tale scopo indicati dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 15.

Chiunque risiede nel territorio della Repubblica e non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

Art. 16.

Sono ritenute valide ai fini della presente legge le dichiarazioni avanti le autorità competenti in Italia e all'estero solo se rese da persone maggiorenni o emancipate.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Coloro che sono in possesso della cittadinanza determinata dall'articolo 2 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, sull'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecaneso in base alle disposizioni del Trattato di Losanna, acquistano la cittadinanza italiana, salvo che dichiarino di rinunciarvi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La rinuncia importa la perdita della cittadinanza italiana ad ogni effetto.

Art. 18.

Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito delle cessioni dei territori, avvenute in applicazione degli articoli 14 e 23 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ovvero in applicazione dell'articolo 19 del Trattato stesso, sono parificati, ad ogni effetto, agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

La predetta disposizione si applica anche ai discendenti delle persone indicate nel comma precedente.

Art. 19.

La donna che ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con uno straniero appartenente ad uno Stato i cui cittadini, al tempo del matrimonio, erano ammessi al godimento dei diritti civili e politici, in Italia, può riacquistarla qualora risieda nel territorio della Repubblica da almeno un anno e ne faccia dichiarazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

La donna che ha perduto la cittadinanza, a norma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per effetto del matrimonio contratto con uno straniero, la riacquista qualora risieda nel territorio della Repubblica da almeno un anno e ne faccia dichiarazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Agli effetti delle condizioni per l'acquisto, la perdita ed il riacquisto della cittadinanza, è parificata alla residenza nel territorio della Repubblica la residenza in un territorio affidato all'Italia in amministrazione fiduciaria.

Art. 22.

Restano ferme le disposizioni della legge 21 agosto 1939, n. 1241, contenente norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige, del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sulla revisione delle opzioni degli alto-atesini, e della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile

dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia.

Art. 23.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.